



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 agosto 2011, n. 181

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di variante per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Santiglia" da realizzarsi nel Comune di Minervino Murge (Ba) in località lambrenghi. Proponente: Murgeolica Srl.

L'anno 2011 addì 29 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata e dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e VAS e confermata dal Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS Ing. Caterina Dibitonto, nonché dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. n. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4, approvato con D.G.R. n. 1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza acquisita in atti del Settore Ecologia al prot. n. del 194 del 08.01.2004 la Murgeolica Srl trasmetteva istanza di valutazione di compatibilità ambientale ai fini della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Minervino Murge (Ba) in località "lambrenghi", denominato Santiglia.

A conclusione dell'attività istruttoria espletata, con Determina Dirigenziale n. 140 del 12.04.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 71 del 10.05.2005, sulla base dei pareri espressi dal Comitato regionale per la VIA nelle sedute del 11.02.2005 e del 21.12.2004, il Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto limitatamente a n. 27 aerogeneratori, puntualmente identificati nel provvedimento. Atteso poi che l'intervento ricadeva parzialmente all'interno del Parco dell'Alta Murgia tra le diverse prescrizioni veniva espressamente previsto che "ai fini di ogni valutazione, per acquisire la predetta approvazione per tutte quelle pale ricadenti nell'area parco dovranno essere predisposte e trasmesse allo stesso Ente, ovvero al Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio, ai sensi del D.P.R. n. 10.03.2004 istitutivo del Parco, delle schede di inquadramento di ogni singola struttura eolica riportante almeno le seguenti informazioni:

- Uso del suolo di dettaglio in un raggio di almeno 200 m dal punto interessato riportando altresì la presenza di strutture civili o industriali;
- stratigrafia geologica dei luoghi;
- caratteristiche geotecniche del sottosuolo con riferimento anche alla categoria sismica di appartenenza;
- report fotografico ed inserimento in 3D della struttura;
- planimetria dei servizi (allacci, cavidotti di trasporto interrati, viabilità esistente, etc.)
- modalità di scavo e di ripristino ambientale delle aree interessate dagli scavi e dai movimenti terra".

Con Determina Dirigenziale n. 756 del 14.07.2006 veniva rilasciata dal Dirigente del Settore Industria della Regione Puglia l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 40 MW in località Iambrenghi del Comune di Minervino Murge, composto da n. 20 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW. In detto provvedimento si precisava che "Il Corpo Forestale dello Stato - Comando regione Puglia con nota prot. n. 7807 del 09.08.2005 precisa che ai sensi dell'art. 11 del Decreto istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia è affidata la sorveglianza del territorio del Parco nei modi previsti dall'art. 21 della legge 06.12.1991 n. 394" e che "nella conferenza di Servizi la società proponente rinuncia alla installazione di n. 7 aerogeneratori ricadenti all'interno dell'area dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, le stesse saranno oggetto di nuove procedure autorizzative ai sensi del d. lgs. 387/2003". Tale autorizzazione comprendeva anche le opere connesse e le infrastrutture quali: elettrodotto in cavo interrato a 20 KV su tracciato ricadente all'interno dell'area di impianto per il collegamento delle singole torri con la stazione utente di trasformazione e smistamenti 20/150 KV; opere elettriche di collegamento in AT 150 KV in antenna alla Cabina primaria di Spinazzola di proprietà Enel Distribuzione mediante prolungamento delle sbarre AT.

A seguito di sopralluoghi condotti dal Corpo Forestale dello Stato emergeva che, relativamente ai 20 aerogeneratori autorizzati ai sensi del d. lgs. 387/2003 con Determinazione Dirigenziale n.756/2006, quattro (e precisamente quelli identificati dai numeri 4 - 5 - 17 e 18) risultavano ricadenti nell'area del Parco e, pertanto, l'autorizzazione rilasciata per i predetti quattro aerogeneratori risultava essere in contrasto con le prescrizioni di cui al parere di compatibilità ambientale espresso con la determinazione dirigenziale n. 140/2005.

Pertanto con nota prot.38/4663 del 30.04.2007 il Settore Industria ed Industria energetica comunicava alla società Murgeolica e all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia l'avvio del procedimento di revoca parziale del provvedimento citato, ai sensi degli artt.7 e 21 quinquies della L.241/90. Nella prefata nota veniva specificato che "... a seguito di sopralluoghi effettuati da personale e rappresentanti dell'Ente è stato accertato che gli aerogeneratori individuati in progetto con i nn.17 e 18 rientrano nell'area protetta, individuata con il DPR 10.03.2004. Del pari, segnala il Direttore, rientrano nell'area protetta gran parte delle canalizzazioni destinate a ricevere i cavi dai singoli impianti per trasferire l'energia prodotta nella sottostazione, ubicata nel comune di Spinazzola e già oggetto di sequestro e dissequestro della Procura della Repubblica di Trani.Pertanto, è richiesto al Settore Regionale Industria ed Industria Energetica il riesame della localizzazione degli aerogeneratori contraddistinti in progetto con i nn.17 e 18, delle turbine n.4 e n.5 - le cui localizzazioni sono in corso di verifica - e del cavidotto che affianca parte della strada vicinale dei Passeggeri, parte di terreno agrario e parte di terreno saldo in area Parco."

Detto procedimento di revoca parziale a tutt'oggi non è stato concluso.

A seguito di ciò la Murgeolica Srl presentava all'Ufficio VIA della Regione, e, per conoscenza agli altri enti, varie istanze di variante, diversamente motivate e circostanziate (rispettivamente acquisite in atti del Settore Ecologia ai prot. nn. 8718 del 31.05.2007, prot. n. 7567 del 22.05.2008, prot. n. 14796 del 21.10.2008), al fine di rilocalizzare le quattro turbine interessate fuori dal confine del Parco, chiedendo una nuova valutazione dell'impatto ambientale con contestuale nuova valutazione di incidenza. Chiedeva altresì la variante relativa all'elettrodotto in cavo interrato a 20 KV.

A fronte delle istanze assunte ai prot. nn. 7567/2008 e 14796/2008, con Determina Dirigenziale n. 50 del 09.02.2009, sulla scorta dei pareri espressi dal Comitato Regionale per la VIA e del parere sulla valutazione di incidenza nello stesso provvedimento richiamati, il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio VIA della Regione Puglia determinava di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per la variazione del percorso dell'elettrodotto interrato a 20 KV per il tratto ricadente nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e, viceversa, riteneva di non essere titolata ad esprimere la compatibilità ambientale per la rilocalizzazione delle turbine, per tutte le motivazioni e prescrizioni nello stesso provvedimento richiamate.

Con ricorso amministrativo notificato alla Regione Puglia in data 21.04.2009 la società adiva il Tar Puglia - sede di Bari al fine di far dichiarare l'illegittimità, previa sospensione cautelare, della

Determinazione Dirigenziale n. 50/2009, nella parte in cui il Comitato Regionale dichiarava non possedere i presupposti per potersi esprimere sulla proposta di variante. Il Tar, con ordinanza n. 258/2009, accoglieva l'istanza cautelare, e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia della Determinazione n. 50, nella parte in cui la Regione, per il tramite del Comitato regionale per la VIA, aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per esprimersi sulla di variante in oggetto, "dando luogo in tal modo al definitivo arresto del procedimento e che, sul piano del periculum in mora, ciò determini un apprezzabile pregiudizio agli interessi della società ricorrente, la quale aveva riposto affidamento nella integrale realizzazione del parco eolico assentito dalla Regione". Concludeva dunque il Tribunale ordinando alla Regione Puglia di riesaminare nel merito la proposta di variante presentata dalla società ricorrente.

La società, con istanza acquisita al prot. n. 12607 del 18.11.2009, reiterava la richiesta di variante (già inoltrata nel 2007 con istanza assunta in atti al prot. n. 8718 del 31.05.2007) per il posizionamento delle quattro turbine, chiedendo contestualmente al Dirigente del Servizio Industria la convocazione di una ulteriore conferenza di servizi per la medesima problematica.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 594 del 27.11.2009 a firma del dirigente del Servizio Industria veniva rilasciata ulteriore autorizzazione unica per la variante relativamente al percorso dell'elettrodotto interrato a 20 KV, a seguito del parere positivo espresso con determina del dirigente del Servizio Ecologia n. 50/2009.

In esecuzione dell'appena citata ordinanza cautelare, l'istanza di variante è stata nuovamente portata all'attenzione del Comitato Regionale per la VIA che, nella seduta del 02.02.2010 constatava che "la variante ricade in zona ZPS e pertanto si pone in contrasto con le seguenti disposizioni regionali, legislative e regolamentari: ...". Di conseguenza l'Ufficio competente, con nota prot. n. 2075 del 17.02.2010, notificava alla società, all'Ufficio Energia della Regione, all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai Comuni di Minervino Murge e di Spinazzola, la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di variante relativamente allo spostamento delle turbine, dando facoltà alla società di trasmettere per iscritto, entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza della predetta comunicazione, osservazioni eventualmente corredate da documentazione.

Con ulteriore ricorso ex art. 21, comma 14 della legge 1034/1971 notificato il 09.03.2010, Murgeolica Srl chiedeva accertarsi l'inerzia della Regione Puglia in ordine all'esecuzione della sopra citata ordinanza, assumendo che la Regione Puglia, con la notifica della comunicazione avente prot. n. 2075/2010 aveva eluso il giudicato cautelare, avendo ritenuto applicabili norme inconferenti rispetto al caso di specie, al solo fine di evitare il riesame nel merito dell'istanza di variante in questione. Aggiungeva la ricorrente nell'atto di non avere deliberatamente esercitato i propri diritti di partecipazione procedimentale a mente dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comportando le medesime la "sola dilazione dei termini di conclusione del procedimento già abbondantemente scaduti". Concludeva la ricorrente chiedendo applicarsi al procedimento di variante le norme vigenti al momento della approvazione del progetto originario per cui era stata chiesta la variante, oltretutto la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di persistente inerzia della Regione nell'esame e valutazione della predetta variante.

Il Tar Bari, con ordinanza n. 241/2010 respingeva l'istanza di esecuzione proposta dalla proponente società ritenendo che il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 2075/2010 non aveva in alcun modo violato l'ordinanza cautelare n. 258/2009, poiché "quest'ultima avrebbe soltanto determinato l'obbligo della Regione Puglia di esaminare nel merito la proposta di variante avanzata dalla ricorrente, senza prefigurare l'esito e senza statuire alcunché circa le norme concretamente applicabili in sede di valutazione di impatto ambientale". Rilevava altresì il Tribunale che, in ogni caso, con ordinanza n. 273/2009, lo stesso Tribunale aveva già rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con i principi desumibili dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e dalla Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE, della legge regionale Puglia n. 31/2008, nella parte in cui vieta in modo assoluto ed indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei SIC e ZPS, in luogo dell'effettuazione di

apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l'impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall'intervento.

Il procedimento di variante richiesto con nota prot. n. 12607/2009 (che aveva superato la precedente richiesta prot. n. 8718/2007) si concludeva dunque con l'adozione della determina dirigenziale n. 246 del 21.06.2010.

Detta determinazione veniva poi impugnata dinanzi al Tar Puglia sede di Bari con ricorso per motivi aggiunti, iscritto al n. R.G. 633/2009, sul quale il Tar, in sede cautelare, si pronunciava con ordinanza n. 755/2010 resa in data 20.10.2010, accogliendo la richiesta tutela cautelare sulla scorta delle seguenti motivazioni: "Visto l'art. 5, comma 4-bis, del regolamento regionale 22 dicembre 2008 n. 28, ai cui sensi il divieto generalizzato di realizzazione di impianti eolici nelle ZPS non si applica alle "varianti migliorative ai progetti già approvati"; Considerato che, nel provvedimento del 21 giugno 2010 (gravato con i motivi aggiunti), si opera un mero richiamo delle norme regionali che pongono il divieto, senza dar conto della eventuale riconducibilità del progetto presentato dalla ricorrente alla categoria della variante migliorativa; Ritenuto che tale omissione riveli un difetto d'istruttoria e di motivazione e che, pertanto, l'efficacia della determinazione del 21 giugno 2010 debba essere sospesa, ordinando alla Regione Puglia di sottoporre nuovamente al Comitato VIA la proposta di variante, onde stabilire se si tratti di modifica migliorativa in relazione alla tutela dei vincoli ivi insistenti (e fermo restando che appare difficilmente contestabile, allo stato degli atti, che di mera variante si tratti e non già di progetto integralmente nuovo)".

Al fine di eseguire il contenuto del sopracitato pronunciamento cautelare l'Ufficio VIA, con nota prot. n. 13481 del 26.10.2010, ha rimesso la pratica al Comitato Regionale VIA ai fini dell'esame di merito della proposta di variante. Tale ordinanza veniva altresì notificata dall'Avv. Cassar con formula esecutiva in data 07.11.2010 ed assunta al prot. n. 14631 del 07.11.2010. Il Comitato VIA, nelle sedute del 23.11.2010 e del 29.11.2010, espletava nuovamente l'istruttoria tecnica, esaminando nel merito il contenuto della proposta di variante del 2009. L'Ufficio di conseguenza, con nota prot. n. 15318 del 02.12.2010, notificava la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della proposta di variante sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Comitato VIA, invitando la società a presentare le controdeduzioni in merito, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

All'invito rivolto a Murgeolica Srl di produrre osservazioni eventualmente corredate da documentazioni all'art. 10 bis, la società controdeduceva dapprima con nota acquisita al prot. n. 16053 del 22.12.2010 e successivamente con nota del 28.12.2010 prot. n. 16165.

Nella prima delle surrichiamate note la società sostanzialmente ripercorreva la storia procedimentale, a partire dalla determina n. 50 del 12 aprile 2005. Nella seconda parte della stessa nota faceva invece riferimento ad un presunto - ma mai compiuto - errore compiuto dall'ufficio VIA nella conversione delle coordinate fornite unitamente all'istanza di variante, alludendo, pertanto, alla circostanza che fossero stati falsati gli estremi delle coordinate geografiche del riposizionamento degli aerogeneratori in questione. La società chiedeva altresì organizzarsi un incontro presso gli uffici regionali al fine di chiarire e "riconciliare" i valori delle coordinate del progetto.

Nella seconda nota avente prot. n. 16165 del 28.12.2010 Murgeolica effettuava nuovamente rilievi in ordine a:

- elementi di fatto e di diritto utili ad identificare i limiti ed il perimetro entro il quale deve essere condotto il potere di riesame del progetto di variante da parte del Servizio Ecologia;
- questione coordinate georferenziate degli aerogeneratori richiamati nel preavviso di rigetto (richiamando diversi software in uso - Cartlab1 e Windpro), alludendo ad una sorta di conversione che avrebbe operato l'Ufficio competente prima di effettuare la valutazione;
- questione afferente la localizzazione dell'aerogeneratore n. 19.

Giusta nota di convocazione prot. n. 475 del 20.01.2011 e successivo riscontro della società acquisito

al prot. n. 671 del 27.01.2011, si è tenuto presso i locali dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente in data 27.01.2011 un incontro tra i rappresentanti della società ricorrente, accompagnati dal legale Avv. Cassar e rappresentanti della Regione Puglia. Di tale incontro è stato redatto verbale ritualmente notificato a Murgeolica con nota prot. n. 1687 del 18.02.2011 che testualmente si riporta:

“Alle ore 15. 30 del giorno 27 gennaio 2011, presso la sala riunioni dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente - Servizio Ecologia - Modugno, erano presenti:

- per la società Murgeolica Srl: geom. Colasanto, Dott. Giampaolo Cesaraccio e Avv. Germana Cassar;
- per la Regione Puglia: Ing. Gennaro Russo, Avv. Tiziana Colelli, Avv. Giorgia Barbieri, Ing. Francesco Corvace, Ing. Mauro Perrone, Dott. Pierfrancesco Semerari;
- per il Comitato Regionale Puglia per la VIA: Dott.ssa Fabiana Luparelli, Dott.ssa Giuliana Ranieri.

Presiede la riunione l'Ing. G. Russo, in qualità di dirigente dell'Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia, il quale invita l'Avv. G. Cassar, in qualità di legale della società proponente, a prendere la parola in ordine all'argomento in discussione.

L'Avv. Cassar richiama in primo luogo i vari pronunciamenti del Tar di Bari sulla vicenda di Murgeolica, rispetto ai quali, a suo parere, la Regione Puglia avrebbe omesso di pronunciarsi nel merito della proposta di variante presentata dalla società. Secondo la prospettazione della società la variante va valutata nella sua compatibilità ambientale rispetto all'originaria localizzazione dei quattro aerogeneratori in discussione. Secondo le valutazioni espresse dall'Ufficio regionale competente invece, le modifiche intervenute sarebbero state intese come una sorta di soluzione di “ampliamento” del parco eolico già autorizzato, anziché una variante del medesimo. Non sarebbe inoltre stata effettuata una comparazione in ordine agli effetti migliorativi o peggiorativi sotto il profilo ambientale rispetto alla originaria localizzazione. Per di più, un difetto di intesa sulle coordinate dei baricentri delle macchine avrebbe introdotto errori che hanno influenzato negativamente l'istruttoria resa. Sostiene ancora l'avvocato che le motivazioni sottese al preavviso di diniego notificato alla società non sono rispondenti all'effettivo stato dei luoghi, così come si presenterebbe alla data odierna. A questo dato di fatto aggiunge che gli elevati costi che la società sostiene (8 milioni di euro) per il deposito delle quattro macchine già acquistate, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione unica del 2007, sono tali per cui l'obiettivo primario, perseguito dalla società, rimane quello di trovare una localizzazione idonea per gli aerogeneratori in argomento. L'Avv. Cassar auspica un accordo con la Regione, al fine di proseguire nel lungo iter giudiziario già intrapreso.

A questo punto l'Ing. Russo interviene asserendo che le motivazioni che hanno portato il Comitato e di conseguenza l'Ufficio alla adozione di un preavviso di diniego - comportando anche, conseguentemente, la problematica relativa agli aerogeneratori depositati - sono solo ed esclusivamente di natura ambientale (in perfetta assonanza a quanto previsto dalle leggi che governano la procedura di VIA) che non possono essere superate o compensate da motivazioni di ordine economico che pure la società vorrebbe fossero contemplate. Espone un breve riepilogo della storia procedimentale dal 2004 fino ad oggi, data in cui, dopo i diversi pronunciamenti del Tar, è stato espresso, benché in forma di preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., un diniego alla variante, dopo averla valutata nel merito della sua effettiva compatibilità ambientale, dando dunque ottemperanza all'ordinanza del Tar di Bari n.755/2010. Non vi sono dubbi sulla validità dell'autorizzazione unica a suo tempo concessa, pur con l'avvio dell'annullamento in autotutela iniziato e mai concluso, rispetto alla quale la variante da valutare in VIA deve comunque superare il vaglio dell'Autorità competente. L'Ing. Russo chiarisce altresì il dubbio insorto circa una presunta richiamata “condivisione”, intercorsa tra l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e la società proponente, esibendo, a tal proposito, la nota prot. n. 9011 del 23/12/2010, con la quale la dirigente dell' Ufficio Parchi dell'epoca espone i termini della “condivisione”.

Interviene l'Avv. Cassar, la quale contesta la logicità e le modalità dell'iter seguito nella valutazione della compatibilità ambientale, poiché, a suo dire, non è stata effettuata una valutazione comparativa tra la situazione ambientale che ha determinato nel 2005 la prima espressione di parere favorevole e quella del 2010 che, viceversa, a mezzo del 10 bis, ha anticipato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Inoltre l'Avv. avanza la richiesta dell'effettuazione di uno scoping (definizione concordata dei contenuti del SIA) e, a tale proposta, l'Avv. Barbieri replica che sono ampiamente scaduti i termini per richiederla e, oltretutto, tale procedura concordata avrebbe avuto senso solo se il SIA non fosse stato già redatto e persino valutato.

A questo punto prende al parola il Dott. Cesaraccio il quale, rivolgendosi all'Ing. Russo, chiede di trovare insieme una soluzione condivisa per la localizzazione delle quattro macchine che sia idonea a conseguire un giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

L'Ing. Russo ribadisce l'impossibilità di pervenire ad un parere favorevole sulla variante, così come presentato, atteso che le puntuali valutazioni espresse dal Comitato e dall'Ufficio Parchi sulla compatibilità della posizione delle turbine rispetto alla loro originaria localizzazione. A questo punto, prosegue in relazione al problema delle coordinate fornite dall'Ing. Barile, in occasione di un incontro tenutosi nel 2009, presso gli Uffici regionali. Viene a questo punto invitato l'Ing. Corvace a relazionare circa la questione relativa alle coordinate.

In primo luogo egli chiarisce che in nessun caso l'Ufficio ha mai proceduto a convertire le coordinate fornite dalla società proponente, presentate sempre in coordinate geografiche in tutti gli elaborati cartacei, tranne in quelli relativi all'ultimo aggiornamento (rev.2009), nel sistema di riferimento Gauss Boaga perché in tal modo avrebbe potuto introdurre degli errori strumentali dei quali avrebbe dovuto assumersi in proprio la responsabilità.

Di fatto questa operazione (conversione da coordinate geografiche a coordinate Gauss Boaga fuso est, per il layout riferito alla variante 2007) non sarebbe in ogni caso stata necessaria, poiché gli elaborati digitali allegati ai progetti, come inequivocalmente scandito dalla denominazione stessa dei file autocad (suffisso "-gb2"), a differenza delle tabelle stampate sugli elaborati cartacei, erano già posizionate nel sistema di riferimento Gauss Boaga.

Si tratta di file vettoriali contenuti nel CD trasmesso unitamente alla documentazione progettuale del periodo a cui si riferisce: CD acquisito con la documentazione trasmessa e registrata al prot. 16430 del 17/10/2007. In particolare le coordinate Gauss Boaga relative alla variante di maggio 2007 degli aerogeneratori 4 e 5 sono estrapolate da "Tav. 4 parco CARLUVA_gb2", mentre quelle degli aerogeneratori 17 e 18 da "Tav. 5 parco CIPONTE_gb2", che -come evidente dal titolo- contengono elaborati vettoriali georeferenziati in Gauss Boaga fuso 2 (est), esattamente fedeli alle coordinate riportate, con riferimento appunto al 2007, nell'ultima istruttoria regionale come termine di confronto localizzativo rispetto all'ultimo aggiornamento del layout del 2009.

Dal confronto delle coordinate in uso presso l'Ufficio e quelle in uso presso la società, per la quale nel frattempo è intervenuto il geom. Colasanto, risulta piena convergenza e compatibilità tra le parti, in ordine a quelle che sono state oggetto della valutazione anticipata con il preavviso di diniego.

Interviene a questo punto la rappresentante del Comitato VIA, dr.ssa geol. Fabiana Luparelli che, in ordine alle censure formulate dall'Avv. Cassar, ribadisce l'ampia ed approfondita valutazione profusa dal Comitato, posto che, indipendentemente dagli strumenti programmatici in vigore in Regione Puglia, nel sito di intervento sono tutt'ora presenti una serie di criticità ambientali: cave dismesse da più di vent'anni, habitat prioritari, pseudo-steppa, cigli di scarpata, doline, impluvi, etc.

Questi aspetti, emersi in fase istruttoria, sono elementi fortemente caratterizzanti il sito opzionato dalla proposta progettuale, indipendentemente dalla sua inclusione in SIC e la ZPS istituite, atteso che la stessa definizione di sito di interesse comunitario trova comunque una adeguata giustificazione, tra l'altro, nella presenza di dette dominanti, esprimendo un valore sostanziale sotto il profilo ambientale.

L'Avv. Cassar replica ricordando che, laddove la variante di un progetto già approvato introduca una caratteristica migliorativa, ai sensi dell'art.5 comma 4-bis del RR 28/2008, il divieto generalizzato di realizzazione di impianti eolici, oggetto di variante, non trova applicazione nelle ZPS. Contesta l'assenza della valutazione comparativa tra le due situazioni succedutesi in seno alla variante.

In ordine al problema della "ridefinizione" dei confini del Parco dell'Alta Murgia, l'Avv. Cassar mostra una nota del 2006 che fa menzione di tale ridefinizione, che viene letta dal Dott. Semerari1.

L'Ing. Russo smentisce categoricamente che il parere sfavorevole dato alla variante proposta da Murgeolica possa essere la conseguenza di una questione di principio. L'Avv. Cassar a tal proposito menziona diverse determinazioni trovate sul BUR Puglia nelle quali riferisce di aver letto pareri favorevoli alle varianti proposte dalle società, ad eccezione di Murgeolica. Replica l'Ing. Russo che non corrisponde assolutamente a verità la circostanza riferita dall'Avv. Cassar in base alla quale vi sarebbe una pregiudiziale rispetto al caso di Murgeolica: a tal proposito riporta la statistica dei pareri rilasciati, quantificando gli aerogeneratori rispetto ai quali è stato rilasciato parere favorevole, in percentuale estremamente bassa rispetto a quelli proposti, come rilevabile dai provvedimenti assunti.

1 La nota in parola, in verità, fa riferimento ad un incontro avvenuto tra i rappresentanti dell' Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, del Corpo Forestale dello Stato, della Società proponente, al quale non è seguito, né tantomeno avrebbe potuto far seguito, alcun atto ufficiale volto alla ridefinizione dei perimetri amministrativi del Parco (ndr).

Dopo ripetute insistenze dell'Avv. Cassar circa la mancata valutazione comparativa rispetto alla situazione del 2005, l'Ing. Russo ribadisce l'impossibilità pratica di procedere ad effettuare le valutazioni con le modalità richieste, sulla scorta dell'intero iter procedurale seguito dalla vicenda de qua, delle valutazioni all'epoca effettuate e mai messe in discussione e sulla base di tutta la documentazione relativa alle varianti così come presentata dalla società.

A questo punto, l'Avv. Cassar comunica che la società farà pervenire all'Amministrazione uno studio che effettui una comparazione tra le due situazioni ambientali.

Conclusivamente interviene l'Ing. Corvace fornendo una ultima definizione del concetto di "variante". Laddove la variante intervenga su un oggetto che originariamente, con riferimento ai quattro aerogeneratori in questione, prevedeva localizzazioni distanti circa 100 m, in qualche caso anche oltre 200m da quelle attualmente riproposte, non può essere espresso un giudizio che riprenda quello dell'oggetto originario per trasferirlo, in termini di idoneità, automaticamente ai nuovi posizionamenti. Di fatto, con riferimento ai nuovi posizionamenti, non può che essere espresso un nuovo giudizio, poiché un progetto eolico fatto di n-elementi è dato dalla sommatoria di n-valutazioni sito-specifiche per ognuno di questi elementi. Questo è tanto vero quanto è chiaro che si sta parlando di un parco eolico che, in generale, è sempre formato da più aerogeneratori, ognuno in posizione differente, ognuna meritevole di analisi di merito, in relazione alla vincolistica, allo stato di uso del suolo, alle distanze reciproche con elementi particolari del paesaggio, e a tutte le condizioni sito-specifiche che, per il sito opzionato da un dato aerogeneratore, non sono ripetibili in nessun altro sito e per nessun altro aerogeneratore nello stesso modo. Cambiare sito di un aerogeneratore con quella entità di spostamento proposta dalla variante in parola significa, quindi, doversi esprimere su un nuovo sito con nuove condizioni al contorno, anche se all'aerogeneratore così spostato si è scelto di dare lo stesso nome (o numero, nella fattispecie).

L'Ing. Russo, riprendendo i contenuti esposti dall'ing. Corvace, ribadisce il concetto confermando la natura peculiare dei parchi eolici che porta alla necessità di esprimere, per ogni aerogeneratore, una valutazione puntuale e specifica.

Alle ore 17.45 la riunione si conclude."

La società riscontrava la trasmissione del predetto verbale con nota assunta al prot. n. 2009 del 01.03.2011 con annesso addendum che testualmente si riporta:

"In questa sede, segnaliamo piena condivisione del verbale ricevuto, ad eccezione di alcune precisazioni e osservazioni fornite dal Geometra Giuseppe Colasanto, che inviamo in allegato, per renderle parte integrante e sostanziale del Verbale ricevuto.

Copia del verbale sottoscritto in originale verrà recapitato a codesta Spett.le Regione, a mezzo raccomandata, nei prossimi giorni.

Si aggiunge in questa sede che, come affermato anche in occasione dell'incontro del 27 gennaio u.s., la Società ha provveduto a redigere un'apposita relazione, al fine di consentire la valutazione circa la natura migliorativa della variante, che verrà inviata nei prossimi - pochi - giorni.

Si precisa che l'intervento del Geom. Giuseppe Colasanto, che viene riportato nel verbale del 18/02/2011, era volto esclusivamente alla spiegazione delle modalità di trasformazione delle coordinate geografiche nel sistema ED 50, riportate nella Tavola I del progetto depositato (progetto originario, variante 2007 e variante 2009), in coordinate espresse nel sistema Gauss Boaga 2.

Appena il suddetto Gcom, Colasanto incominciò il suo intervento, fu interrotto da un funzionario presente all'incontro tenutosi il 20/01/2011, il quale sostenne che l'Ufficio non procede alla trasformazione di coordinate per non incorrere in "errori strumentali dei quali avrebbe dovuto assumersi in proprio la responsabilità", come riportato nello stesso verbale del 18/02/2011. Lo stesso funzionario affermò di aver desunto le stesse coordinate direttamente dai file catastali georeferenziati.

Il problema delle discordanze delle coordinate non si è avuto per la variante presentata nel 2009 in quanto, su richiesta dell'Ufficio, è stata prodotta la Tavola I contenente la tabella delle coordinate degli aerogeneratori nel sistema Gauss Boaga 2, anziché contenente le coordinate geografiche.

Se si confrontano le coordinate geografiche relative alla Tavola I della variante del 2007 con le coordinate geografiche relative alla Tavola I del 2009 risulta chiaro che gli aerogeneratori 5 e 17 sono stati modificati rispettivamente per soli 8,06 e 5,10 mt.

Viceversa è stata modificata la posizione degli aerogeneratori nn. 4 e 18. Pertanto a pagina 4 del verbale, dopo la seguente frase "dal confronto delle coordinate in uso presso l'Ufficio e quelle in uso presso la società, per la quale nel frattempo è intervenuto il geom. Colasanto, risulta piena convergenza e compatibilità tra le parti, in ordine a quelle che sono state oggetto della valutazione anticipata con il preavviso di diniego" è opportuno specificare che la condivisione è circoscritta alle coordinate relative al 2009 e su cui è chiamata a pronunciarsi codesto Ecc.mo Servizio. In particolare:

- a) aerogeneratore 4: 2613840 -4546905;
- b) aerogeneratore 5: 2614450 -4546959;
- e) aerogeneratore 17: 2616973 -4546074;
- d) aerogeneratore 18:.....2617384 -4545871".

Con nota acquisita al prot. n. 2719 del 16.03.2011 la società, come preannunciato nel predetto incontro, inoltra una "relazione in merito alla natura migliorativa della variante relativa al riposizionamento degli aerogeneratori 4,5, 17 e 18 del parco eolico sito in agro di Minervino Murge in località lambrenghi", a mezzo della quale la società si proponeva di fornire ogni elemento utile al fine di valutare la natura migliorativa della variante relativa al riposizionamento degli aerogeneratori in questione, richiamando il dispositivo di cui all'art. 5 comma 4-bis del R.R. n. 28/2008 a mente del quale "il divieto generalizzato di realizzazione di impianti eolici nelle ZPS non si applica alle varianti migliorative ai progetti già approvati". Pertanto, intendimento di Murgeolica con la relazione in oggetto è quello di dimostrare che, rispetto alla originaria localizzazione delle turbine (come autorizzate con determina dirigenziale n. 756/2007) la nuova localizzazione comporta una significativa riduzione degli impatti ambientali, tale da consentire una espressione di parere favorevole alla compatibilità ambientale.

Con prot.2827 del 22.03.2011 veniva trasmessa alla società Murgeolica srl, al legale dalla stessa officiato e per conoscenza agli altri soggetti interessati, una nota di precisazioni in ordine ad alcune affermazioni di cui alla citata nota di trasmissione, così come di seguito riportata:

"In riferimento alla nota in oggetto evidenziata, relativa al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L.241/1990 e trasmessa anche a tutti i destinatari in indirizzo, con la presente si intende fornire alcune precisazioni solo in ordine a quanto riportato al 4° capoverso di pag.6: -viceversa, non è di competenza del Servizio Ecologia la valutazione in merito alla correttezza dell'iter autorizzativo che ha condotto al rilascio dell 'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione del parco eolico, rilasciata dal Servizio

Industria ed Energia della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 756/2006. La valutazione circa la piena legittimità dell'Autorizzazione Unica è stata infatti già effettuata dal TAR Puglia, Bari, che con le ordinanze nn. 258/2009 e 755/2010 ha chiarito la sua piena validità-.

Si deve innanzitutto chiarire che questo Ufficio non ha mai inteso e non intende fare valutazione alcuna sulla "...correttezza dell'iter autorizzativo..." operata per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto; è sembrato invece quanto mai doveroso, e lo si ritiene ancora, riepilogare semplicemente quanto avvenuto in ordine al predetto iter autorizzativo per chiarire cause e condizioni che hanno determinato il presupposto fondamentale della richiesta da parte della società della "variante migliorativa".

Presupposto imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, come rilevabile dal parere rilasciato all'epoca dal Settore Ecologia sulla base delle valutazioni del Comitato Regionale, era l'acquisizione del nullaosta dell'Ente Parco per gli aerogeneratori allocati nel perimetro dello stesso; pertanto, atteso il parere negativo dello stesso Ente, nessun aerogeneratore poteva e doveva essere autorizzato nella predetta area. A conferma di quanto sopra, una volta rilasciato il provvedimento autorizzativo n.756/2006 da parte del competente Servizio Industria ed Energia, avendo accertato (con le ben note vicende giudiziarie) che i quattro aerogeneratori in questione (n.4, 5, 17 e 18 e - come già evidenziato nel preannuncio di rigetto nota prot.5318 del 02.12.2010 - per quanto risulta a questo Ufficio anche l'aerogeneratore n.19 ricade all'interno del Parco) ricadevano ancora in area parco, con nota prot.38/4663 del 30.04.2007 (all1) lo stesso Settore Industria e Energia che aveva rilasciato l'autorizzazione ha correttamente avviato il procedimento di annullamento in autotutela per gli stessi. Detto procedimento non è mai stato concluso, e tale mancata conclusione, con relativo conseguente avvenuto "consolidamento" dell'autorizzazione concessa, ripetutamente ribadito e richiamato dalla società in tutte le comunicazioni, ricorsi e quant'altro e comunque non messo in discussione dallo scrivente Ufficio (che, come ben ricordato dall'Avv.Cassar, non ha competenza a valutare "l'iter autorizzativo"), ha determinato il "diritto" da parte della società a poter richiedere la variante "migliorativa".

Tutto quanto sopra, si ribadisce ancora, è pura e semplice cronologia dei fatti la valutazione della cui "legittimità" è competenza di ben altre Autorità all'uopo deputate; e relativamente a detta cronologia di fatti come la società, e per essa il legale appositamente officiato, ha ripetutamente incalzato sull'avvenuto "consolidamento" dell'autorizzazione concessa, questo Ufficio e il Comitato VIA hanno ribadito che la variante a più' riprese proposta è stata richiesta, più' che per apportare un "miglioramento ambientale", al solo fine di eludere un limite localizzativo tant'è che nel corso dell'incontro tenutosi presso questo Ufficio il 27.01.2011 si è più' volte ribadito che laddove la variante non dovesse risultare "migliorativa" (condizione che appare un diritto acquisito da parte della società ma che deve invece risultare dalla valutazione delle condizioni ambientali del nuovo sito di allocazione), la società potrà sempre avvalersi di quella "consolidata" autorizzazione per allocare i quattro aerogeneratori nei siti originariamente proposti...ove possibile.

Quanto infine alla precisazione che il TAR Puglia Bari avrebbe già effettuato "...la valutazione circa la piena legittimità dell'autorizzazione unica..." con le ordinanze nn.258/2009 e 755/2010, da una ripetuta lettura delle stesse ordinanze (ali.2 e 3), per quanto ci si sia potuti sforzare, non si è ravvisato alcun riferimento alla predetta "legittimità" del procedimento autorizzativo; a quanto è dato comprendere il TAR Puglia si è semplicemente limitato solo ad emettere due ordinanze di sospensione dei provvedimenti per motivazioni di merito sulle valutazioni così come effettuate sulla più' volte richiamata "variante", senza minimamente entrare nel merito della "legittimità" dell'autorizzazione concessa, argomentazione peraltro non oggetto di impugnativa né in alcun modo messa in discussione.

Sperando di aver chiarito eventuali "equivoci" e ricordando che le predette valutazioni effettuate sono state riferite sempre e solo alla documentazione prodotta dalla società, si conferma che la relazione di cui alla nota in oggetto (ennesima documentazione prodotta e per la prima volta prodotta e proposta come "valutazione comparativa") verrà a breve portata all'esame del Comitato Reg.le VIA sulla base

delle cui valutazioni, come da specifiche disposizioni regolamentari, verrà adottato il provvedimento finale di compatibilità ambientale”.

Tutto quanto sopra premesso, l'intera documentazione è stata portata all'esame del Comitato Reg.le VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 del RR n. 24/2009, approvato con DGR n.1859/2009, ora abrogato e sostituito dal RR n.10/2011, che, nella riunione del 21.04.2011, si è così espresso:

“Si omette in questa sede di rappresentare l'antefatto della vicenda in questione (che si dà per noto ed acquisito e, comunque, è dettagliatamente riportato nella documentazione in atti), per giungere a svolgere la presente istruttoria a partire dalla data del 02.12.2010, allorquando, con nota prot. n. 15318 pari data, è stato notificato alla ricorrente Murgeolica Srl, ex art. 10 bis della L. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di variante, in ottemperanza a quanto statuito dal Tar Puglia - sede Bari con ordinanza cautelare n. 755/2010. In tale comunicazione venivano anticipate alla società le motivazioni di ordine ambientale che valutano la variante proposta non migliorativa rispetto all'assetto progettuale oggetto di autorizzazione unica (con provvedimento n.756/2007). All'invito rivolto a Murgeolica Srl di produrre osservazioni eventualmente corredate da documentazioni all'art. 10 bis, la società controdeduceva dapprima con nota acquisita al prot. n. 16053 del 22.12.2010 e successivamente con nota del 28.12.2010 prot. n. 16165.

Nella prima delle surrichiamate note la società sostanzialmente ripercorreva la storia procedimentale - a partire dalla determina n. 50 del 12 aprile 2005 - aggiungendo al contenuto del preavviso di diniego qualche elemento fattuale che può ritenersi irrilevante ai fini della decisione del merito della vicenda. Nella seconda parte della stessa nota veniva fatto riferimento ad un presunto - ma mai compiuto - errore compiuto dall'ufficio VIA nella conversione delle coordinate fornite unitamente all'istanza di variante, alludendo, pertanto, alla circostanza che fossero stati falsati gli estremi delle coordinate geografiche del riposizionamento degli aerogeneratori in questione. La società chiedeva altresì organizzarsi un incontro presso gli uffici regionali al fine di chiarire e “riconciliare” i valori delle coordinate del progetto.

Nella seconda nota avente prot. n. 16165 del 28.12.2010 Murgeolica effettuava nuovamente rilievi in ordine a:

- elementi di fatto e di diritto utili ad identificare i limiti ed il perimetro entro il quale deve essere condotto il potere di riesame del progetto di variante da parte del Servizio Ecologia;
- questione coordinate georiferenziate degli aerogeneratori richiamati nel preavviso di rigetto (richiamando diversi software in uso - Cartlab1 e Windpro), alludendo ad una sorta di conversione che avrebbe operato l'Ufficio competente prima di effettuare la valutazione;
- questione afferente la localizzazione dell'aerogeneratore n. 19.

Giusta nota di convocazione prot. n. 475 del 20.01.2011 e successivo riscontro della società acquisito al prot. n. 671 del 27.01.2011, si è tenuto presso i locali dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente in data 27.01.2011 un incontro tra i rappresentanti della società ricorrente, accompagnati dal legale Avv. Cassar e rappresentanti della Regione Puglia. Di tale incontro è stato redatto verbale ritualmente notificato a Murgeolica con nota prot. n. 1687 del 18.02.2011, a cui è seguito riscontro della società con nota assunta al prot. n. 2009 del 01.03.2011. Tale verbale, con annesso addendum inoltrato da Murgeolica Srl che in questa sede si richiama, fa parte integrante e sostanziale del presente parere, dandosene integrale lettura plenaria.

Infine, con nota acquisita al prot. n. 2719 del 16.03.2011 la società inoltrava una “relazione in merito alla natura migliorativa della variante relativa al riposizionamento degli aerogeneratori 4,5, 17 e 18 del parco eolico sito in agro di Minervino Murge in località lambrenghi” (prima relazione presentata dalla società in termini comparativi dall'inizio dell'intera vicenda), a mezzo della quale la società si propone di fornire ogni elemento utile al fine di valutare la natura migliorativa della variante relativa al riposizionamento degli aerogeneratori in questione, richiamando il dispositivo di cui all'art. 5 comma 4-bis del R.R. n. 28/2008 a mente del quale “il divieto generalizzato di realizzazione di impianti eolici nelle

ZPS non si applica alle varianti migliorative ai progetti già approvati”. Pertanto, intendimento di Murgeolica con la relazione in oggetto è quello di dimostrare che, rispetto alla originaria localizzazione delle turbine (come autorizzate con determina dirigenziale n. 756/2007) la nuova localizzazione comporta una significativa riduzione degli impatti ambientali, tale da consentire una espressione di parere favorevole alla compatibilità ambientale. Tale relazione dunque si presenta articolata in tre distinte operazioni logiche:

- valutazione dell’impatto di ciascun aerogeneratore sui terreni individuati dall’autorizzazione unica;
- valutazione dell’impatto di ciascun aerogeneratore sui terreni individuati dal progetto di variante;
- comparazione tra l’impatto sull’ambiente derivante dalla localizzazione degli aerogeneratori autorizzati con la DD 756/2006 e quelli previsti dal progetto di variante.

In primis occorre smentire categoricamente quanto asserito dalla società in ordine ad una presunta nuova perimetrazione - con allegata nuova cartografia - dei confini del Parco dell’Alta Murgia (pagg. 4 - 5 della nota assunta al prot. n. 16053/2010), circostanza che, a dire di Murgeolica, avrebbe legittimato la medesima a delocalizzarsi rispetto all’originaria posizione, al fine di spostarsi dal parco. In ordine a tale aspetto, oltre a richiamare quanto riportato nel verbale dell’incontro tenutosi il 27.01.2011, v’è da aggiungere che la “migliore definizione dei confini del parco ad opera dello stesso Ente Parco” non è mai stata effettuata nei modi e nei termini di legge, atteso che l’iter di istituzione di una area naturale protetta - e dunque di un parco nazionale - è articolato e complesso e prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholders locali, come si evince dallo stesso decreto istitutivo del Parco Nazionale che prevede, ai fini della sua istituzione, una serie di passaggi così articolati:

- svolgimento di istruttoria tecnica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- consultazioni con province e comuni interessati ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 426;
- intesa con la regione interessata.

Ne consegue che quanto ripetutamente asserito da Murgeolica in ordine a tale problematica e, in particolare, quanto riportato a pag. 5 dell’atto acquisito al prot. n. 16053/2010, non soltanto non rileva al fine di superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di variante - per le meno per quel che concerne la questione dei confini del Parco -, ma non corrisponde a verità in quanto non risulta agli atti regionali alcuna “nuova cartografia prodotta dai rappresentanti dell’Ente parco nel corso della riunione e di successivi accertamenti” e non esistono “... confini meglio definiti nella cartografia di dettaglio”. D’altronde la medesima società a pag. 7 della sopraccitata nota, allude alla procedura utile alla individuazione del perimetro asserendo che lo stesso viene “determinato con un provvedimento amministrativo tipico, che consegue ad un complesso iter procedimentale, dettagliatamente disciplinato dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”. Le perplessità sollevate da Murgeolica in merito a detta procedura evidenziano ancor più la circostanza che appare al quanto equivoco che da un lato la società riconosce - o per lo meno non smentisce - la complessità dell’iter volto alla definizione dei confini e, dall’altro, con estrema disinvoltura (a pag. 5 nota prot. n. 16053/2010) attribuisca alla “nuova cartografia approntata dall’Ente parco” e la definizione “grossolana” del confine nelle cartografie allegata al DPR 10 marzo 2004 la genesi della suddetta problematica.

Si aggiunga infine che per le turbine ricadenti nel territorio del Parco dell’Alta Murgia, nel provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 140/2005 era espressamente indicata la necessità di acquisire il nulla osta dell’Ente parco in questi termini: “... il progetto deve essere sottoposto alla preventiva valutazione ed approvazione dell’Ente parco dell’Alta Murgia e pertanto, ai fini di ogni valutazione, per acquisire la predetta approvazione per tutte quelle pale ricadenti nell’area parco dovranno essere predisposte e trasmesse allo stesso Ente ovvero al Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio, ai sensi del D.P.R. 10.03.2004 delle schede di inquadramento di ogni singola struttura eolica riportante almeno le seguenti informazioni...”. Tale omessa acquisizione avrebbe dunque inficiato la legittimità dell’atto autorizzativo finale che non contiene alcuna menzione di tale nulla osta.

In ordine alla questione afferente la coincidenza delle coordinate degli aerogeneratori oggetto di

variante proposta nonché oggetto della valutazione espletata dal Comitato, come si evince dal verbale della riunione del 27 gennaio 2011 e dall'annesso addendum inoltrato da Murgeolica Srl a cui integralmente si rimanda, le coordinate su cui v'è condivisione sono esattamente quelle sulle quali è stata svolta la valutazione i cui esiti sono stati anticipati con il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 15318/2010, rispetto alle quali si può pertanto ritenere esaurito il contraddittorio instauratosi.

Rispetto alla questione afferente la mancata comparazione delle due situazioni ambientali, la società si è spontaneamente offerta di presentare una relazione comparativa - cui si accennava nella narrativa del fatto - che, in effetti, è stata acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 2719 del 16.03.2011, del cui contenuto si offre di seguito breve sintesi in uno all'analisi dei singoli rilievi ivi svolti.

Valutazione diacronica

Premessa

La questione legata alla successione dei layout può esser riassunta facendo riferimento ad un passaggio del proponente nella corrispondenza intercorsa, che così recita: "Si rileva che...l'istanza di variante per il riposizionamento dei 4 aerogeneratori n. 17, 18, 4 e 5 è quella del 31.5.2007 a cui è succeduta l'istanza di ottimizzazione del 18.11.2009"(pag.13 primo capoverso)".

Ne consegue che i valori differenziali che esprimono correttamente l'entità della variante complessivamente intervenuta tra le coordinate sono quelli espressi nella seguente tabella:

Pertanto, quand'anche tra la variante del 2007 e quella del 2009 fosse intervenuto un spostamento di pochi metri, definito dal proponente "fisiologico", è pur vero che tra gli aerogeneratori originariamente autorizzati (2004, con baricentri interni al Parco Nazionale dell'Alta Murgia) e quelli ripresentati in ultima istanza (2009), le variazioni complessivamente dovute agli spostamenti sono esattamente quelle indicate in tabella.

Secondo quanto asserito nelle osservazioni inoltrate a seguito del preavviso di diniego, è richiesto che il Comitato VIA, sulla scorta dell'impatto "degli aerogeneratori sulle coordinate previste dall'Autorizzazione Unica" proceda ad "utilizzare tali risultanze come parametro per la successiva valutazione circa il riposizionamento degli aerogeneratori stessi".

Sin qui l'ufficio ha proceduto ad evidenziare gli elementi di valutazione relativi ai nuovi posizionamenti proposti, essendo intervenute variazioni non trascurabili rispetto alle originarie coordinate, ritenendo di non poter trasferire la valutazione favorevole originaria ai nuovi posizionamenti.

Se pur i quattro aerogeneratori dell'istanza originaria ricadessero all'interno del Parco dell'Alta Murgia, determinando pregiudizio ambientale ed una condizione di non sostenibilità, ciò non può comportare che qualunque variazione che li porti all'esterno del perimetro del Parco sia migliorativa in senso ampio solo perché, in senso stretto, li colloca all'esterno del parco.

I principali fattori di criticità legati ai quattro aerogeneratori nella posizione ultima proposta possono essere così riassunti:

- torri proposte in ubicazioni incompatibili sotto il profilo idrologico e geomorfologico;
- incidenza sulla matrice suolo di discreto valore ecologico, soprattutto se messa a sistema con il contesto di habitat e di rete ecologica;
- viabilità tecnica solidale agli aerogeneratori (cavidotti e soprattutto strade di servizio) non coerente con le trame ordinarie del paesaggio, quali muretti a secco e viabilità interpodereale già esistenti;
- concorrenza nell'impatto ambientale generale rispetto agli altri aerogeneratori già autorizzati, in particolare quello acustico a carico di ricettori sensibili identificati nelle masserie più a nord e più a sud, ed in generale agli insediamenti annessi alla viabilità principale.

Il parere conclusivo riferito agli aerogeneratori 4, 5, 17 e 18 è stato pertanto negativo sotto il profilo ambientale.

Si procede da qui in avanti, invece, ad una valutazione comparativa "punto-punto" tra i posizionamenti originari e quelli di variante, sulla scorta dell'ultima integrazione presentata allo scopo di evidenziare,

secondi il proponente “la natura migliorativa della variante relativa al posizionamento degli 4, 5, 17 e 18 del Parco Eolico, secondo quanto espressamente disposto dal TAR Bari con ordinanza cautelare n.755 del 20 ottobre 2010 e secondo gli impegni assunti da Murgeolica in occasione dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti della Società e di Codesto Spett.le Servizio Ecologia in data 27 gennaio 2011”.

Valutazione di merito

Come si può rilevare dall’ortofoto, la torre n. 4, con lo spostamento, si verrebbe a trovare in adiacenza ad un fronte di cava che, dalle verifiche effettuate presso gli uffici competenti, risulta abbandonata.

Si determinano, pertanto, condizioni di instabilità dei fronti di cava che devono essere riallineati e rimodellati in funzione delle caratteristiche geomeccaniche e che allo stato dell’arte non sono compatibili e decisamente sconsigliabili.

Inoltre, da un esame puntuale delle aree di cava abbandonata, si rilevano iniziali processi di rinaturalizzazione di parte del comprensorio estrattivo.

L’avvicinamento a sud dei baricentri dei due aerogeneratori comporta un incremento della rumorosità a carico dei ricettori “Mass.a del Veterinario”, “C.Tozzoli”, “C.Balice” a causa dello schiacciamento ed addensamento delle isofone dovute ad una distribuzione spaziale meno aperta rispetto alla precedente.

Osservando il posizionamento dell’aerogeneratore n.5, il sito interessato dalle aree di pertinenza degli aerogeneratori presenta sia stadi di degrado dei tipi boscati, sia stadi evolutivi secondari, derivanti cioè dall’abbandono di colture tradizionali, a favore ad esempio delle attività estrattive immediatamente adiacenti. Anche in questo caso si tratta di elementi paesistici a forte valenza ecologica in quanto costituiscono parti importanti dell’habitat di molte specie di uccelli e di micro mammiferi.

L’aerogeneratore n. 5 passa da una riva idrografica a quella prospiciente, con riferimento all’impluvio visibile nell’immagine, con ricadute pressoché nulle su tutti gli altri aspetti.

L’assetto geomorfologico si presenta complesso e variegato anche in ragione della presenza di attività estrattive. Tuttavia le aree contermini a quelle delle cave presentano le tipiche caratteristiche del paesaggio di pascolo brullo, con significativi orli di terrazzo e diffusa presenza di cigli di scarpata.

In ragione di quanto detto con riferimento alla complessa geomorfologia superficiale, lungo le direttrici di massima pendenza è frequente la formazione di linee di ruscellamento superficiale, anche nei pressi degli aerogeneratori in esame. Pertanto è prevedibile attendersi una sensibile alterazione del regime idrologico superficiale del sito, già provato dalle opere attestata sul substrato calcareo e da quelle in profondità.

Si osserva uno sviluppo lineare con ampi raggi di curvatura, con percorsi ad “S” e con consumo di suolo e conseguente impatto su aree adibite a pascolo, inserite in uno scenario di praterie sviluppate su substrato calcareo. Quest’ultimo, a causa della realizzazione di detti aerogeneratori e delle opere ad essi annesse, è soggetto a fenomeni di spietramento, con il substrato soggetto a “sfarinamento” con mezzi meccanici, da considerarsi uno dei fattori più distruttivi della biodiversità, già compromesso dal recente insediamento di infrastrutture industriali su superfici di HABITAT prioritario.

Nota sull’aerogeneratore n.19:

Esso ricade all’interno della perimetrazione del Parco dell’Alta Murgia sulla scorta del perimetro scaricabile dal sito a cui indirizza il sito istituzionale dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia:

http://ecologia.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=347:ufficio-parchi-e-tutela-della-biodiversita&catid=76&Itemid=365

ovvero Web GIS:

<http://151.2.170.110/ecologia.puglia/frameview.phtml?winsize=large&language=en&config=>

Da questa sezione è possibile consultare le aree SIC, ZPS e Aree Protette e scaricare i relativi vettoriali nel formato *.shp e *.dxf e i corrispondenti riferimenti normativi nel formato *.pdf.

Osservazioni sulle controdeduzioni relative ad aspetti generali relativi alla comparazione tra i due layout.

1) Gli aerogeneratori 4 e 18, già sottoposti ad una prima traslazione nella variante intermedia, sarebbero stati ulteriormente spostati in aderenza alle prescrizioni del parere favorevole reso dall'Ufficio Parchi. Non risulta che l'Ufficio Parchi abbia mai richiesto una traslazione delle ubicazioni sulle quali lo stesso Ufficio si è, invece, espresso negativamente, né - per superare il parere negativo - le nuove ubicazioni relative agli aerogeneratori 4 e 18 sembrano aver determinato significative variazioni al contorno tali da risolvere le criticità ivi individuate.

In particolare l'Ufficio Parchi, in ultima analisi relativamente ai posizionamenti definitivi proposti dal proponente ha rilevato che "l'analisi dell'ubicazione degli aerogeneratori sulla carta di uso del suolo regionale (disponibile alla pubblica consultazione sul sito www.sit.puglia.it), effettuata in ambiente G.I.S., evidenzia che l'aerogeneratore n. 5 ricade in una zona definita come "aree a pascolo o praterie" (n. 5), mentre gli aerogeneratori nn. 4, 17 e 18, pur ricadendo in aree classificate come "attività estrattive" o "seminativi" (nel caso del n. 4 riposizionato), risultano sempre situati nelle immediate vicinanze di zone a pascolo.

Nel caso delle "aree a pascolo o praterie", si precisa che esse sono riconducibili alle praterie aride mediterranee, associate ad uno dei più caratteristici habitat presenti nell'area dell'Alta Murgia, il cui valore scientifico e conservazionistico è riconosciuto anche dalla Direttiva Habitat dell'Unione Europea.

2) Le opere in variante ricadrebbero "internamente al perimetro dell'area già occupata dal Parco eolico". Questa definizione è abbastanza incomprensibile atteso che il perimetro del Parco eolico è quello dato dalla congiungente dei vertici corrispondenti ai baricentri delle turbine ed è variabile al variare dei posizionamenti delle turbine stesse, ragion per cui detto perimetro non è univocamente definibile.

Non è assolutamente tecnicamente comprensibile l'affermazione per cui il precedente posizionamento sarebbe stato "esterno" a detto perimetro e quello attuale "interno" allo stesso.

La presunta "compressione" del layout non è poi necessariamente un vantaggio, per almeno due ordini di motivi ascrivibili alla fattispecie:

- Non è sensibile lo schiacciamento del layout perché, ad esempio, rispetto ad un ideale centro di curvatura posto rispettivamente tra le coppie (4,5) e (17,18) gli spostamenti sono riconducibili a rotazioni a raggio costante, tranne che per l'aerogeneratore n.4. Non si può pertanto parlare -ad esempio- di riduzione del consumo di suolo, bensì solo di variazione delle posizioni reciproche degli aerogeneratori;
- La variazione relativa introduce una potenziale compressione, piuttosto, della distribuzione delle isofone producendo valori più elevati di intensità del campo sonoro a carico dei ricettori posti più a sud: "Mass.a del Veterinario", "C.Tozzoli", "C.Balice".

Vi è poi da aggiungere, a latere, che il proponente non intende richiamare aspetti di impatto cumulativo rispetto allo stato dell'arte richiedendo che l'Autorità competente si esprima solo sul valore "aggiunto" differenziale che gli spostamenti inducono rispetto alle originarie posizioni, però poi richiama l'insieme degli altri aerogeneratori quando parla di "perimetro del parco eolico" o di "riduzione di suolo complessiva". Pertanto richiama gli effetti cumulativi solo quando tornerebbero, dal suo punto di vista, a favore della valutazione favorevole della variante e non già quando potrebbero inficiare il ragionamento relativo alla valutazione "stralciata" della sola variante.

3) Per quanto detto all'ultimo capoverso del punto precedente il proponente chiede di non estendere ai quattro aerogeneratori criticità già comprese negli originari posizionamenti. Questa affermazione appare "strategica" affinché la natura del parere che l'autorità competente è chiamata ad esprimere sia indirizzata verso un parere favorevole.

4) Questioni relative a "minor consumo di suolo", incidenza di cavidotti e viabilità su filari di muretti a secco.

Come detto, non è rilevabile alcuna diminuzione del consumo di suolo. Le affermazioni relative ai singoli aerogeneratori circa questi aspetti risultano assolutamente "pure", senza supporto di alcun elaborato cartografico esplicativo, né- da rilievo su ortofoto- risulta comprensibile come il nuovo posizionamento possa avere alcuna ricaduta favorevole sugli oneri di cantiere per l'esecuzione

dell'opera, atteso che il posizionamento relativo degli aerogeneratori rispetto ai filari di muretti risulta tale da non comportare una diversa incidenza delle opere annesse (cavidotti e strade di servizio), a meno che a tale variante non si accompagni un differente percorso di connessione tecnica che però avrebbe potuto ugualmente essere riferito anche alle originarie posizioni.

Si fa cenno anche ad un variazione dello "schema a blocchi" dell'impianto, che introdurrebbe varianti positive in ragione degli ultimi posizionamenti proposti.

Tali variazioni sembrano di ordine tale da non poter essere né così semplicisticamente introdotte (senza supporto di elaborati planimetrici comparativi) né comprendere come esse possano essere state comportate dalle varianti in parola piuttosto che da un generale processo di ottimizzazione che sarebbe stato opportuno implementare già con la originaria progettazione (si rileva infatti diffusamente una autorappresentazione di criticità varie che la progettazione originaria comporterebbe, per far sì che il valutatore possa andare incontro alla variante: molti processi di ottimizzazione proposti non sembrano invece essere strettamente attribuibili alla logistica della variante).

5) Questioni relative a coinvolgimento di suoli a destinazione d'uso di minor valore ambientale.

Tutti gli aerogeneratori, sia nelle vecchie che nelle nuove posizioni, ricadono in un comprensorio estrattivo o in aree contermini. Queste aree fanno parte di un sito che esprime valori ecologici e naturalistici in relazione alla rete ecologica da cui è investito nell'area vasta.

Le ubicazioni finali proposte per gli aerogeneratori 4, 5 e 17 sono localizzate in aree limitrofe a quelle estrattive e mostrano diffusi segni di rinaturalizzazione che sarebbe scoraggiata dalle installazioni proposte. Solo per l'aerogeneratore n. 18 vi è una delocalizzazione che lo vede chiaramente all'interno di un suolo degradato per via della precedente dismessa attività estrattiva.

Negli altri casi i baricentri delle torri e le relative piazzole non ricadono pienamente in aree con tali caratteristiche, per cui non ha senso parlare di variazioni di uso del suolo "pre" e "post"variante, introducendo sottili distinzioni del tutto inconsistenti.

Conclusioni

In conclusione, la variante, così come proposta, si presenta decisamente debole sotto il profilo dell'aumento di sostenibilità ambientale, non comportando alcun miglioramento complessivo in termini di impatti sulle varie matrici ambientali interessate. In relazione ad alcuni puntuali aspetti riferiti all'aerogeneratore n. 18, rimangono sostanzialmente tutto indifferenti le condizioni al contorno mentre, per quanto attiene gli altri aerogeneratori, vengono anche introdotti elementi peggiorativi. La richiesta del proponente è stata quella di valutare la variante "a corpo" in ragione del focus posto sull'oggetto progettuale principale sottoposto a variante (il parco eolico) chiedendo di non utilizzare l'approccio della valutazione ex-novo che la valutazione sito-specifica delle nuove ubicazioni proposte richiederebbe. Pertanto, nel rilevare la sostanziale invarianza relativamente alla sola ubicazione proposta per la nuova posizione dell'aerogeneratore 18, nell'insieme la variante proposta non introduce alcun elemento migliorativo in termini di impatto ambientale introducendo, di contro, anche ulteriori elementi di incertezza nel complessivo quadro progettuale.

In conclusione, il Comitato conferma il parere sfavorevole già espresso in considerazione della non "miglioratività ambientale" della variante progettuale ivi proposta".

Conclusivamente il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 dell'art. 4 e del c. 4 dell'art. 11 del R.R. 24/2009, approvato con DGR n. 1859/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011, nella seduta tenutasi in data 21.04.2011, a fronte degli impatti significativi e negativi determinati dalla proposta di variante, valutati i contenuti della relazione comparativa presentata dalla società, le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ha ritenuto di confermare il parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto, già precedentemente anticipato con la comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. avente prot. n. 15318/2010.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 21.04.2011 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009, ora abrogato e sostituito dal R.R. n. 10/2011, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011;

VISTO in particolare il c.2 art.2 del Regolamento regionale n. 10/2011;

VISTA l'ordinanza del TAR Bari n. 755/2010.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di variante relativamente allo spostamento delle quattro turbine dell'impianto eolico sito nel Comune di Minervino Murge (Ba) in

località Iambrenghi e denominato "Santiglia", proposto con istanza assunta al prot. n. 12607 del 18.11.2009 da Murgeolica Srl, avente sede legale in Bolzano alla Piazza del Grano n.3;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il funzionario istruttore Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
